Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Sabato 18 marzo — Numero 65

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 243 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto 14 settembre 1904 n. 530 che approva il Regolamento del personale a mercede giornaliera delle Manifatture dei tabacchi;

Visti i RR. decreti: 12 agosto 1905 n. 486 - 4 marzo 1906 n. 229 - 2 novembre 1906 n. 693 - 22 settembre 1908 n. 834 e 6 agosto 1914 n. 903;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Finanze;

Sentito il Consiglio tecnico dei tabacchi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso Regolamento del personale salariato delle Manifatture dei tabacchi e dei Magazzini di Deposito dei tabacchi greggi esteri, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel medesimo sostituiscono quelle approvate coi precitati decreti. Sono estese al personale salariato delle Manifatture tabacchi delle nuove Provincie. Ed hanno effetto dal giorno della loro pubblicazione, salve le eccezioni previste nei successivi articoli.

Art. 3.

Sono applicate con decorrenza 1° gennaio 1921 le disposizioni contenute nel Capitolo VI dell'annesso

regolamento concernenti: la misura degli assegni giornalieri di malattia, di allontanamento per misure profilattiche, di gravidanza, di parto e di infortunio, la loro durata e le condizioni alle quali è subordinata la loro concessione.

Al personale tuttavia in servizio effettivo alla data della pubblicazione del presente decreto, colpito da malattia nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1920 con diritto ad assegno di infermità o di allontanamento a termine dei precitati decreti sia a carico dello Stato che delle Casse di Mutuo Soccorso, o colpito da infortunio nello stesso periodo, è consentita la differenza fra le competenze assicurate dal surricordato Capitolo VI e quelle effettivamente percette.

Art. 4.

Sono applicate con decorrenza 1° luglio 1920 le disposizioni contenute nel Capitolo V articolo 45 dell'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

REGOLAMENTO

del personale salariato delle Manifatture dei tabacchi e dei Magazzini di Deposito dei tabacchi greggi esteri.

CAPITOLO I.

Classificazione del personale.

Art. 1.

Il personale salariato delle Manifatture dei tabacchi si divide in due categorie:

personale di verifica e di sorveglianza;

personale di lavoro.

Art. 2.

Appartengono al personale di verifica e di sorveglianza:

le istruttrici, le verificatrici e le controllatrici effettive.

Appartengono al personale di lavoro:

gli artieri, gli operai comuni e le operaie.

CAPITOLO II

Ammissione, alunnato, iscrizione nei ruoli.

Art. 3.

Le istruttrici, verificatrici e controllatrici effettive sono scelte, in relazione alle esigenze del servizio, fra quelle supplenti di cui al successivo articolo, le quali abbiano disimpegnato le loro funzioni in modo lodevole per non meno di 600 giorni lavorativi, anche se interrotti per esigenze di servizio.

La loro nomina è fatta dalla Direzione Generale, su proposta deliberata in conferenza, dalla Commissione permanente della Manifattura.

Art. 4.

Le istruttrici, le verificatrici e le controllatrici supplenti sono scelte fra le operaie più esperte nelle lavorazioni che hanno i requisiti inerenti alla speciale funzione a cui sono chiamate, di specchiata moralità e condotta, che sappiano leggere e scrivere, che siano di sana costituzione fisica e non abbiano superato il 40° anno di età.

L'incarico è revocabile quando ne cessi il bisogno, o quando l'operaia se ne rende immeritevole.

Art. 5.

Gli operai artieri sono assunti per concorso, in base a saggio professionale.

Gli aspiranti devono:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'età dai 22 ai 30 anni;

c) essere di sana e regolare costituzione fisica da comprovarsi con visita medico-collegiale presso le Manifatture.

d) possedere il certificato di proscioglimento dall'istruzione elementare inferiore;

e) presentare la prova di avere esercitato lodevolmente l'arte a cui sono chiamati;

f) esibire il certificato di non incorsa penalità e quello di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del Comune, di data non anteriore a due mesi.

g) produrre il certificato comprovante di aver soddisfatto agli obblighi di leva

I posti messi a concorso sono conferiti secondo la graduatoria per ordine di abilità dimostrata nel saggio professionale.

A parità di condizioni nella stessa graduatoria sono preferiti coloro che hanno maggiori titoli di studi professionali, quindi gli invalidi di guerra e quelli che hanno lodevolmente servito nell'esercito e nell'armata, successivamente i figli degli addetti alle Manifatture, poi gli aspiranti di maggiore età.

Art. 6.

I vincitori del concorso sono assunti come artieri in esperimento e sottoposti ad una prova della durata di 300 giorni lavorativi, per accertare l'idoneità al posto per abilità, operosità e buona condotta.

Coloro che non soddisfano a tutte le condizioni dell'esperimento sono subito licenziati; gli altri, compiuto l'esperimento, sono nominati artieri ed iscritti a ruolo.

Art. 7.

Gli operai comuni si assumono in servizio per concorso da indirsi per un numero di posti determinato.

Gli aspiranti devono:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l'età dai 22 ai 26 anni;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica da comprovarsi con visita medico-collegiale presso le Manifatture;

d) possedere il certificato di proscioglimento dall'istruzione elementare inferiore;

e) esibire il certificato di non incorsa penalità e quello di buona condotta, rilasciato dal Sindaco Comune, di data non anteriore a due mesi.

f) produrre il certificato comprovante di aver soddisfatto agli obblighi di leva.

I concorrenti sono chiamati alla visita medico-collegiale secondo l'ordine crescente di età e nel numero preventivamente determinato nell'avviso di concorso.

I posti messi a concorso sono conferiti secondo la graduatoria per ordine di robustezza fisica.

A parità di condizioni nella stessa graduatoria sono preferiti gli orfani di guerra e coloro che hanno lodevolmente servito nell'esercito e nell'armata, quindi i figli degli addetti alle Manifatture, successivamente gli aspiranti di maggiore età.

Art. 8.

I vincitori del concorso sono assunti come operai in esperi-

mento e sottoposti ad una prova della durata di 300 giorni lavorativi per accertare l'idoneità al posto per attitudine fisica, operosità e buona condotta.

Coloro che non soddisfano a tutte le condizioni dell'esperimento sono subito licenziati; gli altri, compiuto l'esperimento, sono nominati operai comuni e inscritti a ruolo.

Art. 9.

Le operaie si assumono in servizio per concorso da indirsi per un numero determinato di posti.

Le aspiranti devono:

a) essere cittadine italiane;

b) avere l'età dai 17 ai 21 anni;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica da comprovarsi con visita medico-collegiale presso le Manifatture;

d) possedere il certificato di proscioglimento dall'istruzione elementare inferiore;

e) esibire il certificato di non incorsa penalità e quello di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del Comune, di data non anteriore ai due mesi.

Le concorrenti sono chiamate alla visita medico-collegiale secondo l'ordine crescente di età e nel numero preventivamente determinato nell'avviso di concorso.

Art. 10.

I posti messi a concorso sono conferiti in base a graduatoria fatta per ordine di robustezza fisica e a parità di robustezza con precedenza della minore età. Però fino alla metà dei posti messi a concorso le orfane di guerra, quindi le figlie di operai (uomini e donne) in servizio nelle Manifatture, o decessi, o collocati a riposo, riconosciute idonee nella visita di cui al precedente articolo e perciò comprese nell'anzidetta graduatoria, hanno la precedenza nell'ordine ed alle condizioni su accennate, sulle altre aspiranti.

Le aspiranti nubili le quali abbiano sorelle nubili già in servizio nella stessa Manifattura possono essere assunte, se idonee, solo quando non sia stato possibile coprire i posti messi a concorso.

La graduatoria è resa pubblica.

Art. 11.

Le vincitrici del concorso sono assunte come operaie in esperimento, previa presentazione del libretto di lavoro prescritto dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e sottoposte a 300 giorni lavorativi di esperimento, durante il quale sono licenziate quelle che non danno prova di attitudine al servizio, diligenza e buona condotta.

Alla fine dell'esperimento una nuova visita praticata dal Sanitario di Manifattura, riafferma l'idoneità fisica.

Quelle che superano la duplice prova sono nominate operaie ed inscritte a ruolo. Le altre sono licenziate. Quest'ultime però possono richiedere di essere sottoposte a visita di medico di loro fiducia, in contraddittorio del Sanitario di Manifattura, entro quindici giorni dalla comunicazione del giudizio sfavorevole sulla loro idoneità fisica. In caso di divergenza giudica in via definitiva il Sanitario Provinciale.

Art. 12.

Le operaie con servizio effettivo non minore di 5 anni che vengono cancellate dai ruoli per dimissioni volontarie o per effetto dello alinea 4 dell'art. 81 Cap. VII possono essere riammesse quando:

a) a giudizio della Direzione Generale ciò sia compatibile con le esigenze di servizio;

b) dall'epoca della cessazione dal servizio alla domanda di richiamo non siano decorsi più di 5 anni: oppure quando, computato il servizio prestato, abbiano modo di raggiungere 25 anni almeno di servizio prima del cinquantacinquesimo anno di età;

c) siano riconosciute in condizioni fisiche tali da poter prestare regolare e continuato servizio;

d) non abbiano lavorato in Manifatture estere dei tabacchi;

e) producano il certificato di non incorsa penalità e quello di buona condotta, del Sindaco del Comune, di data non anteriore a due mesi.

Art. 13.

Le visite mediche previste dagli art. 5, 7, 9 sono segolate nei modi e con le norme stabilite con disposizioni della Direzione Generale.

È in facoltà delle aspiranti ai posti di operaia di fare presenziare la visita da donna di loro fiducia.

Nelle visite collegiali fa sempre parte il medico dell'opificio ed un medico proposto dalla Commissione interna di cui all'articolo 91 ed accettato da quella Permanente.

Quando la Commissione interna per qualsiasi causa non sia costituita o non funzioni, la proposta del medico è fatta dai tre artieri od operai più anziani presenti in servizio.

Della Commissione giudicatrice ai posti di artiere messi a concorso potrà far parte un tecnico. insegnante in R. Scuòla d'arte e mestieri o Professionale, o, in difetto, un capotecnico di notoria capacità designato dalla suddetta Commissione interna.

L'eventuale designazione dovrà essere fatta non oltre 5 giorni dalla data della chiusura del concorso.

Art. 14.

Nei concorsi per l'assunzione di personale a mercede giornaliera sono considerati dimissionari i vincitori che non assumano servizio nel termine prefisso dalla Direzione della Manifattura che ha bandito il concorso o che presero parte al medesimo quantunque, per precedenti vincoli o per altre cause si trovassero in condizioni di non poter assumere regolare servizio.

I posti che si rendono vacanti per tali cause o per rinuncie avvenute nel termine di tre mesi dall'assunzione in servizio di esperimento dei vincitori e quelli richiesti da nuovi o maggiori immediati bisogni, possono essere coperti con gli immediatamente inscritti nella graduatoria di merito degli idonei, entro il termine massimo di un quadrimestre dell'assunzione dei vincitori.

Art. 15.

Tutto il personale all'atto dell'assunzione in servizio è obbligatoriamente inscritto alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali e quello femminile anche alla Cassa di Maternità di cui al capitolo VI.

Il personale che all'atto dell'assunzione in servizio trovasi già inscritto alla Cassa Nazionale, assicurazione obbligatoria o facoltativa, dovrà produrre alla Direzione della Manifattura la tessera o il libretto di assicurazione.

CAPITOLO III.

Attribuzioni.

Art. 16.

Le istruttrici, verificatrici e controllatrici dipendono direttamente dai Capi di Riparto tecnico, dagli Applicati tecnici e dalle maestre.

A seconda del loro incarico:

Verificano, collaudano e ricevono il lavoro delle operaie, rifiutano i prodotti che si presentano difettosi sotto qualsiasi punto di vista, facendoli immediatamente sostituire.

Mantengono l'ordine e la disciplina più specialmente nella squadra cui sono preposte.

Eseguiscono tutte le altre incombenze di ordine per garantire l'incolumità delle materie in lavoro.

Rispondono del lavoro da esse accettato.

Istruiscono le operaie novizie insegnando la manualità delle lavorazioni e l'economico impiego delle materie

Controllano l'esattezza dei pesi e delle contazioni dei prodotti.

Possono essere incaricate delle funzioni di maestra.

Art. 17.

Le istruttrici verificatrici e controllatrici effettive in caso di trasferimento da una ad altra Manifattura conservano le attribuzioni di cui sono investite e conseguentemente le competenze di cui sono provviste. Qualora però nella nuova sede venissero applicate a diversa lavorazione compete loro l'obbligo di sottoporsi ad un conveniente periodo di addestramento per impratichirsi della nuova lavorazione manuale.

Analogamente in caso di soppressione, di sostituzione di lavorazioni, o comunque, di modifica dei sistemi di ricevimento e di controllo.

Art. 18.

Gli artieri dipendono direttamente dal Capo meccanico o dal Capo di officina o dal Capo di Riparto tecnico o da chi ne fa le veci, nei limiti della loro rispettiva competenza.

Sono adibiti, secondo l'arte cui appartengono o per la quale risultano idonei, a tutti i servizi di elettricità, di conduzione macchine, di aggiustatore, fabbro, fuochista, stagnaio, muratore ecc.

Devono curare la conservazione, l'ordine ed il buon governo delle macchine, utensili ed arnesi che hanno in consegna o in semplice uso.

Devono disimpegnare in modo ineccezionabile qualunqu ela voro dell'arte cui sono addetti.

Sono ritenuti responsabili della mancata denuncia degli inconvenienti che seguissero per loro causa.

Possono essere destinati allo condotta notturna dei fuochi.

Fanno passaggio nella categoria degli operai comuni gli artieri che, in seguito ad infortunio o ad infermità, fossero giudicati inidonei al disimpegno delle funzioni di artiere.

Tale passaggio è deliberato dalla Direzione generale, su proposta della Commissione permanente della Manifattura.

Art. 19.

Gli operai comuni dipendono direttamente dai capi di Riparto tecnico o da chi ne fa le veci e, quando siano distaccati presso le officine, dal capo meccanico o dal capo di officina.

Devono curare la conservazione ed il buon governo delle macchine e dei materiali che adoperano.

Sono tenuti ad avvisare gli inconvenienti che avvertissero nelle lavorazioni alle quali sono addetti.

Possono essere scelti dalle Direzioni per servizi di vigilanza notturna e condotta fuochi.

Possono far passaggio nella categoria degli artieri qualora riescano vincitori nei concorsi previsti dall'art. 5; ai quali sono ammessi qualunque sia la loro età.

Art. 20.

Gli artieri e gli operai, sia inscritti a ruolo che in esperimento, chiamati sotto le armi sono considerati in permesso di assenza per la durata del servizio militare effettivamente prestato. Quelli in esperimento devono, al loro ritorno, completare il servizio di esperimento.

Sono però licenziati quando risulti che durante il servizio militare prestato abbiano commessi reati, che, a giudizio della Direzione Generale, rendano incompatibile la loro ulteriore appartenenza all'Amministrazione.

Ai richiamati sotto le armi, se capi di famiglia o con ascendenti a carico, è corrisposta per ogni giorno lavorativo la differenza tra la mercede stabilita per i lavori a giornata e le competenze loro spettanti sotto le armi.

Art. 21.

Le operaie dipendono direttamente dal Capo di Riparto tecnico o da chi ne fa le veci, dalle maestre, nonchè dalle verificatrici istruttrici e controllatrici.

Devono curare la conservazione ed il buon governo degli oggetti che hanno in consegna od in semplice uso.

Devono eseguire tutte le operazioni inerenti ai lavori manuali cui possono essere destinate, curandone la perfetta esecuzione e l'economico impiego delle materie.

Tutti i lavori pesanti e di facchinaggio saranno affidati esclusivamente agli uomini.

Le donne minorenni non potranno essere applicate: nell'apertura delle balle; nella cernita delle foglie non preventivamente inumidite; nelle fermentazioni e nelle demolizioni dei cumoli di fermentazione; nelle essicazioni nei locali chiusi; nelle macinazioni e setacciature; nella produzione degli estratti e nella trinciatura.

CAPITOLO IV.

Orario, ingresso, uscita, visita e permessi di assenza.

Art. 22.

Il lavoro effettivo giornaliero nelle Manifatture ha la durata di sette ore, interrotte dal riposo di un'ora.

L'ingresso e l'uscita dallo Stabilimento, nonchè l'ingresso e l'uscita dai laboratori per la refezione, sono regolati in modo da non alterare la durata del lavoro effettivo.

Un primo segnale avverte il principio dell'ingresso nell'opificio, un secondo la sua fine, un terzo il principio del lavoro.

L'uscita è regolata con due segnali: il primo determina la cessazione del lavoro, l'altro il principio dell'uscita.

Gl'intervalli di tempo fra i vari segnali sono stabiliti, a seconda del numero degli operai, in modo che l'ingresso e l'uscita dall'opificio possa avvenire ordinatamente.

Art. 23.

Il personale che si presenta all'opificio dopo il segnale indicante la fine dell'ingresso può essere ammesso al lavoro solo quando il ritardo non superi i venti minuti. In tal caso ai ritardatari è ridotta di un quattordicesimo la quota di lavoro o la diaria. Ai recidivi nello stesso mese è altresì applicata una multa, pari ad un quattordicesimo del guadagno normale stabilito dalle tabelle di cui al Capitolo V, in relazione alla rispettiva anzianità di servizio.

L'importo delle multe è versato alla Cassa di maternità di cui all'art. 65.

Qualora il ritardo sia generale, per cause di forza maggiore, la Direzione potrà autorizzare una conveniente protrazione del termine dell'ingresso, possibilmente con corrispondente protrazione dell'uscita, onde non risulti pregiudicata la durata del lavo effettivo.

Art. 24.

L'ora di riposo, durante la quale il personale senza uscire dalla Manifattura fa la refezione, è avvertita con un primo segnale per la cessazione del lavoro e l'uscita dai laboratori. Cinque minuti prima della fine dell'ora, altro segnale avverte l'uscita dai locali di riposo.

Un terzo segnale indica la ripresa del lavoro.

Art. 25.

Le istruttrici, verificatrici e controllatrici devono entrare almeno cinque minuti prima dell'ultimo segnale d'ingresso ed uscire dopo il personale di lavoro del rispettivo laboratorio.

Il personale, occorrendo, deve rispondere all'appello che venisse effettuato all'atto dell'ingresso e dell'uscita.

Art. 26.

Per esigenze di servizio l'orario normale può temporaneamente e per alcuni lavori essere spostato, purchè la durata del lavoro sia di sette ore diurne.

Occorrendo un lavoro straordinario, il personale deve prestarsi anche oltre l'orario normale. Però il lavoro straordinario di carattere generale ad uno o più opifici non può annualmente superare le duecentoventicinque ore Di queste: settantacinque sono obbligatorie, le rimanenti facoltative, prestabili cioè dal solo personale che spontaneamente vi aderisca.

Il lavoro straordinario nei giorni lavorativi è compensato col 50 per cento d'aumento della misura normale.

Quello delle istruttrici, verificatrici e controllatrici effettive è liquidato con lo stesso aumento, calcolato sulle mercedi concesse alle operaie a cottimo di pari anzianità di servizio.

In qualunque caso le donne sono sempre escluse dai lavori notturni.

Per lavoro notturno si intende quello che si compie fra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo; e dalle 21 alle 5 dal 1° aprile al 30 settembre.

Art. 27.

Salvo casi di assoluta necessità, nei giorni festivi i laboratori devono rimanare chiusi al lavoro.

Gli artieri e gli operai che intervenissero in servizio in giorno domenicale con orario di almeno cinque ore devono di regola rimanere assenti il giorno successivo. Possono però intervenirvi. su loro richiesta, col consenso della Direzione.

Il personale femminile deve invece in ogni caso rimanere assente in detto giorno.

Il lavoro diurno nei giorni festivi, quando sia richiesto dall'Amministrazione per esigenze di servizio, è considerato straordinario e retribuito col 60% d'aumento della misura normale, qualunque sia la durata della prestazione.

Art. 28.

Il personale ogni qualvolta esce dall'opificio è sottoposto alla visitaed a saltuaria controvisita. Non può però esimersi dal sottoporsi a visita anche durante l'orario di lavoro quando in via eccezionale questa fosse ordinata individualmente dalla Direzione in caso di sospetto di furto, anche in danno di compagni di lavoro, o di distrazione di tabacchi o di materiali dell'Amministrazione.

Dette visite devono essere praticate con modi decenti ed urbani e presenziate se per uomini da un Capo Riparto tecnico o da un Applicato tecnico, se per donne da una maestra.

Le visite sono fatte da persone di fiducia della Direzione, anche estranee al personale.

La visita alle istruttrici, verificatrici e controllatrici effettive è eseguita in locali separati.

Art. 29.

Non si accordano permessi di assenza durante l'orario per ragioni estranee a quelle della salute del richiedente, o all'allattamento per le operaie nutrici, se non in casi eccezionali e per motivi giustificati e urgenti.

Ad ogni assenza superiore a mezz'ora corrisponde una riduzione proporzionale di diaria o di quota di lavoro.

Art. 30

Tutto il personale ha l'obbligo di intervenire al lavoro ogni qualvolta la Manifattura è aperta.

Chi, per eccezionali circostanze, fosse impedito di intervenire al lavoro deve produrre giustificazione non più tardi del giorno seguente.

Le assenze non giustificate entro il termine predetto sono ritenute arbitrarie.

Art. 31.

Senza godimento di mercede possono accordarsi dalle Direzioni di Manifattura permessi di assenza complessivamente di un mese nel corso di ciascun anno solare, da ripartirsi per turni a seconda delle esigenze del servizio.

Per ragioni meritevoli di speciale riguardo debitamente comprovate, il termine di cui sopra può essere esteso dalla Direzione Generale dei Monopoli fino a 6 mesi ed eccezionalmente ad un massimo di 12 mesi.

Art. 32.

Il personale di lavoro inscritto a ruolo può godere nel corso di ciascun anno solare di un permesso di assenza di dieci giorni lavorativi, da usufruire anche in due turni, con godimento di mercede pari al guadagno che gli interessati in relazione alla rispettiva anzianità di servizio possono conseguire a cottimo in base alla produzione media di sette ore di lavoro, giusta le tabelle di cui al Cap. V.

La concessione dei congedi è regolata in modo da non perturbare il normale andamento del servizio.

Alle istruttrici, verificatrici e controllatrici effettive potrà essere concesso, subordinatamente alle esigenze del servizio, un ulteriore permesso di assenza di dieci giorni lavorativi con godimento di mercede.

CAPITOLO V.

Retribuzioni ed indennità.

Art. 33.

Le retribuzioni degli artieri, degli operai e delle operaie sia in esperimento che a ruolo nonchè del personale di verifica e di sorveglianza sono rispettivamente stabilite dalle tabelle *A B C* allegate al presente regolamento del quale formano parte integrante.

Dette retribuzioni sono concesse secondo le norme ed alle condizioni indicate nelle tabelle medesime. Le quali possono essere sottoposte a periodica revisione.

Art. 34.

I servizi di assistenza alle caldaie, di condotta fuochi e di vigilanza allo stabilimento prestati da artieri e da operai all'infuori dell'orario normale di lavoro delle Manifatture, sono retribuiti con assegni speciali stabiliti dalle tabelle di cui al precedente articolo ed alle condizioni indicate nelle medesime.

Le disposizioni contenute negli articoli 26 e 27 non sono applicabili ai detti assegni.

Art. 35.

La liquidazione dei conti relativi ai lavori a giornata ed a cottimo ed in genere alle competenze tutte ordinarie e straordinarie del personale di lavoro è fatta ogni decade, od al più tardi ogni quindicina.

I reclami per le eventuali inesattezze riscontrate nelle liquidazioni devono essere rivolti, pel tramite gerarchico, al Direttore superiore entro sette giorni da quello del pagamento.

La liquidazione delle competenze dovute alle verificatrici istruttrici controllatrici effettive può essere effettuata a fine di ogni mese.

Art. 36.

I salari ed in genere tutte le competenze ordinarie e straordinarie degli operai inscritti alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali e delle operaie inscritte alla Cassa di Maternità sono sottoposte alle prescritte ritenute.

Tali ritenute devono essere fatte anche pei periodi di assenza dal lavoro, da qualunque causa questa sia occasionata.

Art. 37.

Le istruttrici, verificatrici, controllatrici supplenti, pei giorni nei quali disimpegnano l'incarico loro affidato, sono compensate:

a) con la mercede stabilita dalla tabella *C* per le operaie a cottimo di pari anzianità di servizio;

b) con un assegno giornaliero individuale di L. 2.

Art. 38.

Le istruttrici, verificatrici, controllatrici effettive sono retribuite:

a) con la mercede mensile stabilita dalla tabella *C;*

b con un assegno fisso individuale, per le funzioni speciali che disimpegnano, di L. 60 mensili.

Tale assegno è corrisposto anche nei casi di assenza, purchè questa non sia occasionata da sciopero, da assenza arbitraria o da sospensione superiore ai cinque giorni, oppure da congedi complessivamente superiori ai due mesi in un anno.

Art. 39.

Tutto il personale ha l'obbligo di eseguire i lavori che gli vengono ordinati e che sono propri alla categoria alla quale appartiene, sia con retribuzione di una mercede fissa, sia con retribuzione a cottimo o mista secondo speciali tariffe.

Alle operaie che per esigenze di servizio dovessero far passaggio da una lavorazione ad un'altra, nella quale non siano state addestrate, è assicurato il loro guadagno mediante corresponsione di un soprassoldo gradualmente decrescente per il tempo strettamente necessario, da determinarsi caso per caso dalla Direzione Generale.

Gli operai, che a termini dell'art. 19 dovessero far passaggio nella categoria degli artieri, percepiscono la retribuzione prevista per gli artieri di pari anzianità di servizio.

Durante il periodo di esperimento continuano a percepire la loro retribuzione come operai, se questa risulti superiore a quella degli artieri in esperimento.

Nei casi di interruzione totale dal lavoro, il personale deve, se richiesto con invito individuale, prestarsi ad eseguire le operazioni indispensabili ad evitare il deterioramento dei tabacchi in corso di lavorazione.

Art. 40.

Eccezionalmente, agli artieri, agli operai ed alle operaie retribuiti a giornata potrà essere concesso dalla Direzione Generale, su proposta delle Direzioni locali, soprassoldi integrativi delle mercedi, quando i medesimi risultino giustificati da speciali meriti individuali o dalla natura del servizio.

Art. 41.

Costituiscono interruzioni di anzianità agli effetti della determinazione dei guadagni previsti dalle tabelle *A B C*:

le assenze arbitrarie superiori a quindici giorni, ed i congedi superiori ad un mese;

le punizioni individuali o collettive superiori a dieci giorni;

le assenze per infermità o per infortunio per il periodo eccedente l'anno;

i servizi prestati sotto le armi dagli artieri o dagli operai in esperimento pel solo periodo corrispondente a quello necessario a completare l'interrotto esperimento.

Art. 42.

Nei casi di trasferimento senza domanda dell'interessato spetta al personale sia di verifica e di sorveglianza che a quello di lavoro:

a) l'indennità corrispondente ad un biglietto di 2ª classe per l'operaio e per tutti i membri della famiglia che lo seguono;

b) il soprassoldo di cui al successivo articolo, pei giorni di viaggio;

c) le indennità stabilite dall'art. 16 del D. L. 1311 del 14 Settembre 1919 per i membri della famiglia e per il trasporto del bagaglio e del mobilio.

Alle operaie trasferite in seguito a loro domanda ed adibite, nella nuova sede, a lavorazione diversa da quella nella quale risultano addestrate, non compete alcun soprassoldo di addestramento.

Art. 43

Nei casi di missione fuori dell'ordinaria residenza è accordato al personale, oltre il rimborso del biglietto di 2ª classe e la diaria a giornata di cui è assistito, un soprassoldo giornaliero da stabilirsi caso per caso dalla Direzione Generale a seconda della natura e della durata della missione.

Art. 44.

Nei genetliaci delle LL. MM. il Re e la Regina, quando ricorrano in giorno lavorativo, viene corrisposto al personale che presta effettivo servizio un soprassoldo pari alla metà della rispettiva retribuzione a giornata prevista dalle tabelle di cui al Cap. V.

Tale soprassoldo per le istruttrici, verificatrici e controllatrici effettive è ragguagliato alla metà della retribuzione a giornata delle operaie di pari anzianità di servizio.

Art. 45.

Alla vedova ed in sua mancanza alla prole orfana dell'operaio od artiere decesso in attività di servizio, spetta una gratificazione pari a L. 80 per ogni anno di servizio prestato quando:

a) il decesso sia avvenuto dopo il passaggio a ruolo e per cause indipendenti da infortunio;

b) il servizio prestato dall'operaio od artiere non dia diritto alla vedova, ed in sua mancanza alla prole orfana, ad alcun trattamento di pensione;

c) trattisi di figli orfani minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo o di figlie orfane minorenni nubili.

Eguale gratificazione sarà concessa alla prole orfana del personale femminile decesso in attività di servizio quando:

d) il decesso sia avvenuto dopo il passaggio a ruolo e per cause indipendenti da infortunio e mentre l'operaia si trovava in istato di vedovanza.

e) il servizio prestato dalla defunta non dia diritto alla prole orfana ad alcun trattamento di pensione;

f) gli orfani si trovino nelle condizioni previste dalla lettera *c*).

Agli effetti del presente articolo è considerato come anno intero la frazione di un anno superiore a sei mesi, ed è trascurata la frazione inferiore.

CAPITOLO VI.

Assegni di malattia, di allontanamento per misure profilattiche, di gravidanza e di parto. - Infortuni.

Art. 46.

Agli artieri, agli operai ed alle operaie che a causa di malattia debitamente constatata, si trovino nell'impossibilità di attendere al lavoro per un determinato periodo di tempo è corrisposto un assegno giornaliero di infermità. Tale assegno è ragguagliato a cinque decimi del guadagno che, in relazione alle loro rispettive anzianità di servizio, possono conseguire a cottimo in base alla produzione media di sette ore di lavoro, giusta le tabelle di cui al Cap. V.

Art. 47.

L'assegno d'infermità decorre dal terzo giorno di malattia denunciata e si corrisponde per tutta la ulteriore durata della malattia entro il periodo massimo:

di due anni, di cui al successivo articolo 51, per il personale di ruolo che conti almeno dieci anni di servizio;

di un anno per quello che ne conti meno di dieci ma almeno cinque:

di sei mesi per quello che conti meno di cinque anni di servizio:

di due mesi per il personale in esperimento.

Decorre dal primo giorno solo quando la malattia superi la durata di quindici giorni consecutivi.

Art. 48.

Affinchè l'artiere, l'operaio e l'operaia abbia diritto all'assegno di infermità occorre che questa venga debitamente constatata dal Sanitario all'uopo delegato dalla Direzione della Manifattura. Dovrà pertanto denunciare la malattia alla Direzione entro la prima giornata di assenza, richiedendo la visita medica.

Art. 49.

Gli assegni di infermità non si corrispondono al personale che si ammala mentre trovasi da oltre dieci giorni in congedo non indennizzato, a quello sospeso del servizio o arbitrariamente assente dal lavoro e cessano quando l'ammalato si reca fuori dell'ordinaria residenza.

Nei soli casi indispensabili alla guarigione, e sopra analoga proposta del Sanitario della Manifattura, può essere accordato l'assegno di infermità con facoltà di allontanarsi della residenza.

Art. 50.

Non si corrispondono del pari:

quando la malattia fu provocata, o protratta per deliberata mancanza di cura;

quando sia occasionata da disordini, vizi, ubbriachezza abituale o da fatti imputabili all'operaio;

quando l'operaio abbia presentato domanda di collocamento a riposo e dopo lasciato definitivamente il servizio;

nei casi d'inabilità derivanti da infortunio sul lavoro;

nei casi di indisposizioni o di infermità che non importino l'astensione totale dal lavoro.

Art. 51.

Gli artieri, gli operai e le operaie a ruolo e le appartenenti al personele di verifica e di sorveglianza che dopo due anni di assenza continuata per malattia non riprendono regolare e continuato servizio ed in seguito a visita medica del Sanitario della Manifattura siano riconosciuti in tali condizioni da non poterlo riprendere regolarmente e continuatamente, sono radiati dai ruoli del personale ed ammessi a far valere i diritti che avessero eventualmente conseguiti a termini della legge sulle pensioni degli operai delle Manifatture dei tabacchi. La radiazione dai ruoli, che avrà luogo sempre quando il giudizio del Sanitario anzidetto sia stato confermato da quello del Medico Provinciale, daterà dalla scadenza dei due anni anzidetti.

La presente disposizione è applicata anche in caso di assenza non continuata quando a giudizio del Sanitario i vari periodi siano occasionali da ripresa della stessa infermità che ha determinato il primo periodo di malattia. Ad ogni mode si presume continuativa la malattia che abbia interruzione inferiore ai trenta giorni.

Art. 52.

Gli artieri, gli operai e le operaie a ruolo e le appartenenti al personale di verifica e di sorveglianza i quali siano riconosciuti affetti da malattia contagiosa pericolosa all'igiene dell'opificio sono allontanati dal lavoro.

Art. 53.

Il personale di lavoro allontanato percepisce per tutta la durata dell'allontanamento, non superiore in ogni caso al biennio previsto dal successivo art. 55, un assegno giornaliero ragguagliato ai sei decimi del guadagno di cui all'art. 46.

L'allontanato è mensilmente sottoposto a speciale visita del Sanitario della Manifattura per l'accertamento del suo stato di salute. Ed è immediatamente richiamato in servizio colla simultanea cessazione di ogni speciale trattamento, quando sia riconosciuto in grado di riprenderlo senza danno dell'igiene dell'opificio.

Art. 54.

Cessa il pagamento dell'assegno di allontanamento:

a chi trascura di assoggettarsi a cura al fine di prolungare indebitamente il periodo di allontanamento;

a chi si assenta dall'ordinaria residenza senza il preventivo consenso della Direzione della Manifattura da cui dipende: la quale può concederlo quando, su proposta del sanitario dell'opificio, sia riconosciuto indispensabile per la guarigione dell'ammalato.

Art. 55.

Chi in una delle visite mediche periodiche sia riconosciuto definitivamente inabile a continuare il servizio e chi dopo due anni di allontanamento non fosse dal Sanitario anzidetto riconosciuto in grado di riprenderlo regolarmente e continuatamente è radiato dai ruoli del personale ed ammesso e far valere i diritti che avesse eventualmente conseguiti a termini della legge sulle pensioni degli operai delle Manifatture dei tabacchi.

La radiazione dai ruoli, che avrà luogo sempre quando il giudizio del Sanitario sia stato confermato da quello del Medico Provinciale, data rispettivamente dal giorno della visita medica nel primo caso, dalla scadenza dei due anni nel secondo.

Art. 56.

Le Direzioni di Manifattura hanno facoltà di fer esercitare sugli ammalati un diligente servizio di controllo a mezzo di incaricati di propria fiducia o di commissioni speciali, con norme che dovranno riportare la preventiva approvazione della Direzione Generale dei Monopoli Industriali.

Art. 57.

L'accertamento delle condizioni di salute degli ammalati ed il rilascio dei relativi certificati è affidato a medici prescelti dalla Direzione Generale, su proposta della Commissione permanente della Manifattura.

Art. 58.

Per l'assistenza medica e chirurgica degli ammalati e degli allontanati lo Stato concorre con la concessione di un sussidio giornaliero di lire una per ogni ammalato e per ogni giorno di assenza con diritto ad assegno di malattia.

Per l'assistenza farmaceutica degli ammalati e degli allontanati lo Stato concorre con la concessione di un sussidio giornaliero di L. 0,50 per ogni ammalato e per ogni giorno di assenza con diritto ad assegno di malattia. Tale sussidio per alcune infermità che determinano l'allontanamento dell'operaio e richiedano speciali presidi terapeutici potrà essere elevata dalla Direzione Generale a lire 0.75 per 0gni giorno di malattia.

Art. 59.

Presso ls sala medica di ogni Manifattura il personale bisognevole, che ne faccia spontanea richiesta e vi si assoggetti volontariamente, potrà ricevere a spese dello Stato e a mezzo di Sanitario delegato della Direzione della Manifattura, opportune cure ipodermiche ricostituenti o depurative, da praticarsi dopo l'orario di lavoro.

Art. 60.

Per il personale addetto all'esecuzione dei lavori inerenti all'ordinario servizio, in caso di infortunio si provvede a norma della legge concernente gli infortuni degli operai sul lavoro.

Però, per il personale di lavoro, nei casi di inabilità temporanea assoluta riconosciuta dal Sanitario di Manifattura e determinata da vera e propria causa di servizio, l'indennità giornaliera stabilita dalla legge è elevata, se inferiore, ai sette decimi del guadagno di cui al precedente articolo 46 per un pe-

riodo massimo di novanta giorni da quello dell'avvenuto infortunio.

Art. 61.

Gli operai infortunati nei casi di inabilità temporanea assoluta fruiscono per un periodo non superiore a novanta giorni, del sussidio di assistenza medica e chirurgica di cui all'art. 58. Fruiscono di quella di assistenza farmaceutica solo quando questa sia riconosciuta necessaria dal Sanitario della Manifattura.

Art. 62.

Le gestanti devono astenersi dal lavoro nelle ultime due settimane di gravidanza e le puerpere per tutto il periodo previsto dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

I suddetti periodi di astensione potranno essere di maggior durata quando - caso per caso - questa venga riconosciuta necessaria dal Sanitario della Manifattura.

Art. 63.

Durante le suddette assenze le operaie percepiscono un assegno giornaliero pari ai cinque decimi del guadagno di cui all'articolo 46, dalla Cassa di maternità istituita in ogni Manifattura.

Detto assegno non è cumulabile con quello di malattia o di infortunio.

Art. 64.

Chi cadesse ammalato durante le assenze abbligatorie di cui all'art. 62 ha diritto al sussidio di assistenza medica e farmaceutica a datare dal giorno dell'accertamento della malattia da parte del Sanitario di Manifattura.

Perdurando la malattia oltre il termine dette assenze obbligatorie ha diritto, dopo tale termine, anche all'assegno di malattia.

Art. 65.

Le Casse di Mutuo Soccorso istituite dal Regolamento 14 Settembre 1904 n. 530 assumono la denominazione e le funzioni di Casse di Maternità.

Alle medesime sono trasferiti i fondi patrimoniali dlele rispettive Casse di Mutuo Soccorso esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 66.

La cassa di maternità è istituita in ogni Manifattura per la concessione:

degli assegni di gravidanza e di puerperio alle operaie gestanti e puerpere che si trovano nelle condizioni previste dall'artico 62;

di un sussidio di L. 50 alle stesse operaie a titolo di concorso nelle spese di assistenza ostetrica;

di sussidi di baliatico a favore delle operaie madri che, per accertate condizioni fisiche, si trovino nell'impossibilità di provvedere all'allattamento diretto dei loro bambini. La misura del sussidio di baliatico è determinata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa in relazione ai mezzi finanziari di cui questa dispone ed al disagio economico della madre;

di sussidi di assistenza alle puerpere non operaie di Manifattura, coniugate ad artieri od operai di Manifattura, e da pagarsi esclusivamente col ricavato delle multe di cui agli art. 23 e 78 applicate al personale maschile nella misura che sarà consentita da queste e determinata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Art. 67.

Alla Cassa di maternità sono inscritte tutte le operaie a ruolo e quelle in esperimento finchè rimangono in servizio della Manifattura: non oltre però il compimento del cinquantesimo anno di età.

Ogni cassa ha una gestione autonoma.

Le fonti di reddito della Cassa sono costituite:

a) dalla ritenuta da cent. 25 a 50 a carico delle inscritte, da effettuarsi settimanalmente sui salari od altri assegni;

b) dai contributi dello Stato in misura doppia delle ritenute a carico delle inscritte;

c) dai lasciti e dalle donazioni;

d) dal prodotto dell'impiego dei fondi;

e) dalle multe di cui agli art. 23 e 78 applicate al personale femminile.

f) dalle multe di cui agli art. 23 e 78 applicate al personale maschile.

A norma dell'ammontare delle multe applicate al personale femminile, la ritenuta delle inscritte potrà essere ridotta oltre il limite minimo di cent. 25 di cui al comma a). In tal caso però il contributo dello Stato rimane sempre stabilito sulla base della ritenuta di cent. 25.

Art. 68.

Le entrate della Cassa vengono assegnate a tre fondi speciali:

A) Fondo per gli assegni di gravidanza e di puerperio e pei sussidi di assistenza ostetrica. A questo fondo viene assegnato il 90% delle ritenute delle inscritte e dei contributi dello Stato.

Al medesimo fanno carico gli assegni di cui all'art. 66 e i sussidi per l'assistenza ostetrica;

B) Fondo di riserva. A questo fondo viene assegnato il 10% delle ritenute delle inscritte e dei contributi dello Stato; le donazioni e i lasciti; il prodotto dell'impiego degli elementi patrimoniali assegnati ai fondi A) e B); le multe applicate al personale femminile; le riserve patrimoniali provenienti dalle soppresse Casse di Mutuo Soccorso.

Serve per supplire all'eventuale insufficienza del Fondo assegni di gravidanza e di puerperio e per il pagamento dei sussidi di baliatico.

C) Fondo sussidi di assistenza alle puerpere non operaie di Manifattura coniugate con artieri od operai di Manifattura.

Al medesimo affluiscono esclusivamente le multe di cui all'art. 67 lettera f) ed il prodotto del loro impiego.

Art. 69.

Il patrimonio della Cassa può essere impiegato:

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

b) in cartelle di Istituti Italiani di credito fondiario, riconosciuti per legge;

c) in depositi presso le casse postali di risparmio.

La custodia dei titoli appartenenti alla Cassa è affidata al Segretario della Cassa di Maternità. Il Presidente conserva una delle chiavi della cassa forte; la quale è rinchiusa in quella della Manifattura.

Art. 70.

Il diritto all'assegno di gravidanza e di puerperio e ai sussidi di cui all'art. 66 si consegue con l'iscrizione alla Cassa di maternità.

Per ottenere il pagamento degli assegni di gravidanza e di puerperio e del sussidio di assistenza ostetrica l'inscritta deve produrre alla Cassa:

un atto rilasciato dall'ufficio di Stato civile da cui risulti la nascita e la maternità del bambino, avvero un certificato rilasciato da un medico condotto o da un'ostetrica condotta e vidimato dal sindaco attestante la nascita e la maternità;

un atto della Direzione della Manifattura comprovante i giorni di astensione dal lavoro.

Per ottenere il pagamento dell'assegno di puerperio, nel caso di aborto avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza, l'inscritta

deve produrre un certificato di un medico condotto o di una ostetrica condotta debitamente vidimato, di data non posteriore di cinque giorni a quello in cui l'aborto è avvenuto.

Per ottenere il pagamento del sussidio di baliatico l'iscritta deve produrre un certificato di un madico condotto comprovante l'impossibilità fisica di provvedere all'allattamento del proprio bambino. Nei casi dubbi la Cassa potrà far accertare tale impossibilità a mezzo del Sanitario di Manifattura.

Le coniugate con artieri od operi di Manifattura - non operaie di Manifattura - per ottenere il pagamento dei sussidi di assistenza di cui all'art. 66 devono produrre i certificati stabiliti per le inscritte nei casi di parto o di aborto.

Art. 71.

La Cassa è amministrata da un consiglio composto dal Direttore Superiore della Manifattura, o da chi ne fa le veci, con le funzioni di presidente, e di 4 membri, dei quali due nominati dal Presidente fra gli impiegati di Manifattura e due eletti fra le inscritte alla Cassa. Questi 4 membri durano in carica 3 anni, ma possono essere riconfermati.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina nel suo seno un Segretario.

L'elezione della rappresentanza operaia è fatta in giorno lavorativo designato dal Direttore della Manifattura con preavviso di dieci giorni.

Hanno diritto all'elettorato ed all'eleggibilità tutte le inscritte alla Cassa. Il diritto elettorale è personale. Sono elette quelle che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, ha la preferenza la maggiore di età.

L'adunanza elettorale è presieduta da un funzionario delegato dal Direttore assistito dalle due operaie più anziane inscritte alla Cassa presenti in servizio.

Le votazione è fatta all'atto dell'uscita del personale dalla Manifattura.

Art. 72

Il Consiglio delibera sull'impiego e sulla trasformazione d'impiego dei capitali della Cassa; sull'applicazione ed esecuzione delle disposizioni che regolano il funzionamento della Cassa, nonchè sull'approvazione dei bilanci annuali.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti quello del Presidente ha la prevalenza.

Art. 73.

I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione devono essere comunicati alla Direzione Generale dei Monopoli Industriali e le deliberazioni, che accedono l'ordinaria amministrazione non saranno esecutive che dopo ottenuta l'approvazione della Direzione stessa Fra queste, quelle riguardanti la misura delle ritenute settimanali, dei sussidi di baliatico, e dei sussidi di assistenza alle puerpere non operaie di Manifattura.

Il Segretario è incaricato della regolare tenuta dei libri, della corrispondenza e della compilazione dei verbali.

I ruoli di pagamento degli assegni e dei sussidi devono essere firmati dal Presidente e da una Consigliera di Amministrazione tra quelle elette dal personale.

La sorveglianza dell'Amministrazione è esercitata dai sindaci che sono due: il Direttore amministrativo della Manifattura ed una inscritta alla Cassa; quest'ultima è nominata dalle iscritte, dura in carica un anno e può essere riconfermata.

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione e di Sindaco sono incompatibili tra loro.

I Sindaci devono esaminare i libri Cassa, riconoscere l'esistenza di tutti i valori appartenenti alla Cassa, rivedere i bilanci annuali e i resoconti.

Intervengono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Art. 74.

Alle verificatrici. istruttrici, controllatrici effettive assenti per:

malattia riconosciuta dal Sanitario di Manifattura;

allontanamento per misure igieniche;

gravidanza e parto nei limiti previsti dall'art. 62;

inabilità temporanea assoluta al lavoro per infortunio di durata non superiore ai novanta giorni;

è conservata la mercede mensile di cui sono assistite, ridotta di un sessantesimo per ogni giorno di assenza, e l'assegno fisso individuale di cui all'art. 38.

Alle medesime è inoltre corrisposto il sussidio giornaliero di assistenza medica e farmaceutica di cui al precedente art. 58 nei casi ed alle condizioni previste nel medesimo e nei successivi articoli.

CAPITOLO VII.

Punizioni.

Art. 75.

Le punizioni sono le seguenti:

1° il rimprovero (pel solo personale di lavoro);

2° la censura scritta (pel solo personale di verifica e di sorveglianza);

3° la sospensione per frazioni di giornata dal lavoro e dalla paga - con effetto solo quando ammontano ad una giornata nel corso di sei mesi - oppure la multa;

4° la sospensione dal lavoro e dalla paga;

5° la retrocessione (pel solo personale di verifica e di sorveglianza);

6° il licenziamento.

Art. 76.

Il rimprovero si applica per lievi mancanze che riguardano l'ordine e la manualità del lavoro.

Art. 77.

La censura scritta si applica par lievi mancanze, purchè non vi sia recidiva nelle medesime.

Art. 78.

La sospensione per frazioni di giornata si infligge per le mancanze riguardanti la diligente esecuzione dei propri incarichi, il lavoro, l'ordine, il silenzio, la pulizia, le brevi assenze arbitrarie quando debba escludersi il dolo.

Detta sospensione può essere sostituita da una multa nella misura minima di 1|14 e massima di 1|7 del guadagno giornaliero, negli opifici presso i quali la maggioranza del personale di lavoro si dichiari favorevole al sistema. L'importo di dette multe è devoluto alla Cassa di Maternità.

Art. 79.

La sospensione dal lavoro e dalla paga si infligge nei casi:

1° di recidive nelle infrazioni di cui agli articoli 76 e 77;

2° di disubbidienza;

3° di turpiloquio o di atti sconvenienti in Manifattura;

4° di simulazione di malattia o di infortunio o di aggravamento doloso dello stato di salute;

5° di grave trascuranza nell'adempimento dei propri doveri;

6° di insulti, minacce e vie di fatto verso compagni in Manifattura, ed anche fuori dello Stabilimento per cause inerenti al servizio;

7° di cessazione arbitraria dal lavoro;

8° di eccitamento ad atti di indisciplina;

9° di insubordinazione o di ingiuria ai superiori;

10° di guasti arrecati per colpevole negligenza ai tabacchi, al materiale mobile ed ai fabbricati, senza pregiudizio del risarcimento dei danni.

Si applica eziandio nei casi:

11° in cui si fumi nei locali della Manifattura o addetti alla Manifattura;

12° in cui si volgono a proprio uso e consumo nell'interno dell'opificio generi del monopolio;

13° in cui si tenti di sottrarsi alle visite previste dall'art. 28;

14° di recidiva in assenze arbitrarie;

15° di contegno sconveniente verso il dipendente personale e verso gli estranei che hanno rapporti colla Manifattura per affari di servizio;

16° di debiti contratti coi dipendenti;

17° di alterazione delle materie di lavoro, di impiego di materie diverse dalle prescritte, di introduzione di sostanze eterogenee, di distruzione di tabacchi o di altri materiali.

Art. 80.

La retrocessione ad operaia è inflitta nei casi:

1° di grave insubordinazione;

2° di eccitamento a disordini;

3° di grave e ripetuta trascuranza ai propri doveri oppure di condotta disciplinare o morale incompatibile con l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 16.

Art. 81.

Il licenziamento si infligge nei casi:

1° di condotta abitualmente immorale che abbia cagionato pubblico scandalo;

2° di grave insubordinazione;

3° di assenza arbitraria che abbia carattere saltuario per propri particolari interessi;

4° di assenza arbitraria individuale oltre i venti giorni, quando sia intervenuta diffida a riprendere servizio e dopo scaduti i termini della diffida;

5° di contravvenzione qualificata per contrabando od assimilata;

6° di sottrazione o tentata sottrazione dall'opificio di tabacco, di ogni altro genere ed oggetto di pertinenza dell'Amministrazione o di compagni di lavoro;

7° di condanna a pena restrittiva superiore ad un mese per sentenza passata in giudicato, quando il fatto che la produsse sia ritenuto tale dalla Direzione Generale da rendere incompatibile la ulteriore appartenenza dell'operaio all'Amministrazione;

8° di manifesto eccitamento a disordini con atti e vie di fatto;

9° di guasti arrecati con proposito deliberato al materiale mobile ed ai fabbricati;

10° di introduzione nei prodotti di materie estranee allo scopo di screditare l'azienda;

11° di servizio prestato nelle Manifatture estere dei tabacchi anche durante un congedo regolarmente ottenuto a termini del precedente articolo 31.

Art. 82.

La punizione del licenziamento inflitta ad operai che abbiano compiuti i limiti di età previsti dalla legge sulle pensioni degli operai dei tabacchi per aver diritto a pensione non pregiudica tale diritto, a meno che il licenziamento non sia stato occasionato da condanne che comportino la perdita di tale diritto a termini dell'art. 183 del testo unico delle leggi sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 83.

Alle trasgressioni non contemplate negli articoli precedenti sono applicate per analogia le punizioni in essi stabilite.

Art. 84.

Le sospensioni hanno la durata minima di un giorno e massima di un mese.

Le sospensioni debbono essere dal personale tecnico e dal Direttore amministrativo proposte al Direttore superiore della Manifattura con rapporto motivato.

Il Direttore tecnico od il Direttore Amministrativo debbono sempre interrogare chi ha commesso la mancanza; così è obbligo del Direttore superiore, quando la sospensione deve applicarsi, di interrogare sempre gli operai.

Il Direttore superiore infligge la censura e le sospensioni sino a dieci giorni.

Le sospensioni oltre i dieci giorni, la retrocessione ed il licenziamento sono deliberate dalla Direzione Generale sopra proposta collegiale del Direttore Superiore, del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo.

È in facoltà dell'operaio di produrre le proprie giustificazioni scritte, per essere allegate alla proposta, entro ventiquattro ore dalla partecipazione del provvedimento punitivo proposto. Pendente la proposta di sospensione, questa non può avere corso, per il periodo superiore ai dieci giorni, se non nei casi gravi e quando a giudizio del Direttore superiore, l'allontanamento risulti indispensabile.

Art. 85.

La sospensione dal servizio e dalla mercede può essere pronunciata dalla Direzione Generale a tempo indeterminato quando sia motivata da fatti che siano oggetto di istruttoria penale.

Qualora in detti fatti l'Amministrazione dei monopoli industriali sia direttamente interessata quale parte lesa, ed il procedimento abbia termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza dei fatti imputati, oppure ammettendola, escluda che il sospeso vi abbia preso parte, questi ha diritto alla metà della propria retribuzione a giornata per ognuno dei giorni lavorativi compresi nel periodo di sospensione.

Dall'ammotare dovutogli viene dedotto l'importo dei sussidi, di cui in appresso, eventualmente concessi alla di lui famiglia.

Alla famiglia degli operai capi di famiglia o con ascendenti a carico sospesi a tempo indeterminato è concesso per ogni giorno lavorativo e per non più di trenta giornate, un sussidio non superiore ad una metà della retribuzione a giornata dell'operaio.

In casi eccezionali tale sussidio può essere concesso per un maggior periodo di tempo, da fissarsi dalla Direzione Generale su proposta motivata della Direzione locale.

Art. 86.

Settimanalmente nell'albo interno della Manifattura si pubblicano i nomi dei puniti e le punizioni inflitte, e mensilmente l'importo della multe versata alla Cassa di maternità.

CAPITOLO VIII.
Discipline diverse.

Art. 87.

In tutte le Manifatture sono istituite cucine economiche interne e a chi di queste non intende profittare è consentito di portar seco, per esclusivo uso individuale, la refezione.

In casi speciali può essere concesso l'acquisto o il ricevimento della refezione alla porta della Manifattura.

Le spese di primo impianto e di rinnovazione del materiale da cucina sono a carico dell'Amministrazione. Le rimanenti spese come quelle per provviste di stoviglie, posate, combustibili, per mano d'opera ecc. sono sopportate dai partecipanti.

La cucina può essere gestita o da apposito assuntore, a carico del quale rimangono tutte le spese di gestione, o direttamente dagli operai con personale estraneo a quello di Manifattura, di fiducia della Direzione.

Le norme per il funzionamento delle cucine economiche devono essere approvate dalla Direzione Generale.

Art. 88.

In tutte le Manifatture sono istituite e mantenute a spese dell'Amministrazione stanze di allattamento e di custodia bambini per accogliervi, durante l'orario di lavoro, i figli degli addetti alle Manifatture dell'età di un mese a quella massima di 24 mesi. Subordinatamente ai posti disponibili, sarà data la precedenza a quelli di minore età.

Il servizio delle sale è disciplinato da apposite norme approvate dalla Direzione Generale.

Il personale da adibirsi alle sale è prescelto fra quello di ruolo delle Manifatture, che abbia i requisiti all'uopo necessari.

Art 89.

L'Amministrazione potrà altresì sussidiare asili infantili che raccolgano un conveniente numero di figli di operai e di operaie di Manifattura.

Art. 90.

In ogni Manifattura è istituito apposito locale di pronto soccorso provvisto del materiale chirurgico e farmaceutico necessario per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica agli operai colpiti da infortunio o da infermità.

Art. 91.

In tutte le Manifatture è istituita una Commissione interna per rappresentare a quella permanente dell'opificio i desiderati del personale di lavoro nonchè per discutere e possibilmente dirimere con la Commissione medesima le controversie di carattere collettivo che possono sorgere circa l'applicazione del presente regolamanto o che concernono questioni generali di lavoro o di salario.

Art. 92.

La Commissione interna si compone di 5 delegati per gli opifici che occupano non più di mille operai, di 7 delegati per quelli che ne occupano oltre mille.

Art. 93.

L'elezione dei delegati si effettua in giorno da fissarsi dalla Direzione della Manifattura, ed è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Hanno diritto all'elettorato tutti gli artieri, gli operai e le operaie sia a ruolo che in esperimento ed alla eleggibilità i soli inscritti a ruolo.

Le liste dei candidati, da scegliersi fra gli eleggibili, sono presentate alla Direzione non più tardi del decimo giorno anteriore a quello fissato dalla votazione da almeno cinquanta elettori con la dichiarazione di accettazione della candidatura.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a 5 od a 7 a seconda del numero dei delegati da nominarsi.

Perchè la votazione possa aver luogo occorre la presenza in servizio di almeno il 60 % degli elettori.

Qualora nel giorno designato le presenze in servizio non raggiungano tale numero, la votazione verrà effettuata otto giorni dopo e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il seggio elettorale è composto da un funzionario designato dalla Direzione, che lo presiede, da due scrutatori sorteggiati fra gli elettori che hanno presentato le liste, nonchè da un segretario nominato dalla Direzione medesima.

La votazione è segreta e viene fatta dopo il termine dell'orario di lavoro all'atto dell'uscita degli operai dalla Manifattura.

Il risultato delle elezioni è pubblicato nell'albo della Manifattura.

Art. 94.

I delegati eletti durano in carica un anno. Non godono alcun privilegio e sono rieleggibili. La loro opera è gratuita.

In caso di dimissioni dell'intera Commissione si procede a nuova elezione. I nuovi eletti durano in carica sino alla fine del predetto anno.

Lo stesso dicasi quando per qualsiasi causa i delegati della Commissione fossero ridotti a meno di 3 o di 5 rispettivamente per le Commissioni originariamente composte di 5 o di 7 delegati.

Art. 95.

La Direzione della Manifattura, consentendolo la disponibilità dei locali, mette a disposizione della Commissione apposito ufficio, dove questa potrà ricevere, subito dopo l'orario di lavoro e in giorni ed ore da stabilirsi, le comunicazioni del personale

Art. 96.

Quando la Commissione interna desideri trattare con quella permanente deve farne domanda alla Direzione, specificandone i motivi.

La Direzione indica il giorno della riunione. Questa ha luogo sempre dopo l'orario di lavoro, e in caso d'urgenza nel giorno stesso della richiesta.

Le discussioni devono svolgersi con serenità ed obbiettività.

Degli argomenti trattati è redatto apposito verbale debitamente firmato.

Art. 97.

Esulano dalle competenze della Commissione interna i reclami di carattere individuale, i quali devono essere presentati per la conseguente risoluzione per via gerarchica e nelle forme consentite dal Regolamento.

Sono invece esaminate e possibilmente risolute di comune accordo fra la Commissione permanente e quella interna le controversie che possono sorgere in conseguenza di un fatto specifico che sia causa di reclamo collettivo delle parti che si credono lese per deficiente, errata, o mancata applicazione delle disposizioni regolamentari.

Art. 98.

Qualora sulle questioni portate in discussione non si raggiunga l'accordo, la controversia è deferita alla Direzione Generale.

Le risoluzioni ancorchè concordate che importino interpretazioni di regolamento e quelle che riguardano argomenti i quali esorbitano dalle facoltà delle Direzioni di Manifattura hanno semplice valore consultivo: ogni determinazione definitiva al riguardo essendo riservata alla Direzione Generale.

Le deliberazioni, approvate dalla Direzione Generale, importanti aumenti di cottimi hanno applicazione retroattiva dal giorno in cui venne avanzata la richiesta di aumento, sempre quando la preesistente tariffa abbia occasionato una riduzione permanente nei limiti di guadagno concessi in via normale al personale e sia da escludersi che la contrazione di guadagno proceda da insufficiente attività del personale medesimo.

Art. 99.

Le deliberazioni accettate dalla Commissione interna impegnano le maestranze. Le quali si obbligano altresì a non frustrare l'azione ed il compito della Commissione medesima con sospensioni parziali o totali del lavoro o con atti che possono perturbare in qualsiasi modo il normale andamento dei servizi.

Art. 100.

Il personale deve presentarsi al lavoro in istato di normale attività, vestito decentemente e pulito.

Le donne devono essere pettinate in modo da impedire che i capelli vadano frammisti al tabacco.

Art. 101.

Il personale ha il dovere di indossare gli indumenti da lavoro che fornisce la Manifattura e di star costantemente calzato e decente.

Dei suddetti indumenti deve aver cura come di ogni altra cosa di proprietà dell'Amministrazione.

È abbligo altresì del personale di denunziare alla Direzione il proprio domicilio e di tenerla informata dei successivi eventuali cambiamenti di questo anche se temporanei.

Art. 102.

Il personale ha l'obbligo di fare immediata denuncia di qualsiasi infortunio gli accada, anche di lieve entità, al funzionario preposto alla vigilanza dell'officina, laboratorio, o locale in cui l'infortunio avviene.

Art. 103.

E' vietato a tutto il personale di fumare in qualsiasi punto della Manifattura.

È altresì vietato di far prestiti contratti di compra vendita, riscossione di qualsiasi genere, collette non autorizzate, lotterie od altro, nonchè di tenere nei cortili, od in qualsiasi locale interno dell'opificio riunioni, assembramenti, comizi a scopo di propaganda economico, sociale, o politica fra il personale, o per trattare interessi di classe o di organizzazione.

Art. 104.

È vietato a ciascuno di introdursi senza autorizzazione nei laboratori cui non è addetto o di girare per la Manifattura senza legittimi motivi e di fare dell'opificio recapito per la propria ordinaria corrispondenza o per affari privati.

Eccezionalmente per cause giustificate l'Agente di controllo fa chiamare alla porta, sotto le prescritte cautele, chi abbia da ricevere comunicazioni dall'esterno durante l'orario.

Art. 105

Le disposizioni che riguardano il personale devono essere affisse nell'albo interno della Manifattura.

Le diffide inerenti ai licenziamenti di cui all'art. 81 hanno valore di notificazione agli interessati come se fatte a norma di legge.

Dette diffide vengono fatte mediante pubblicazione nell'albo esterno della Manifattura ogni qualvolta l'operaio abbia trascurato di notificare alla Direzione il proprio domicilio o si sia reso irreperibile al domicilio denunciato a termini dell'articolo 101.

Art. 106.

Chiunque si creda leso da qualche disposizione di servizio ha diritto di presentare reclamo al suo immediato superiore e occorrendo direttamente al Direttore superiore.

Nessuno può ostacolare o impedire l'esercizio di tale diritto.

Art. 107.

Il Ministro delle Finanze per ragioni di servizio o di ordine pubblico o di disciplina o di pubblica epidemia può ordinare la chiusura di una Manifattura per un termine non eccedente un mese.

Quando per i detti motivi si debba ordinare la chiusura o per un termine maggiore o definitivamente occorre una deliberazione del Consiglio dei ministri.

Durante la chiusura nessuna retribuzione è dovuta al personale a meno che la chiusura non sia determinata in via temporanea da ragioni di servizio o di pubblica epidemia, nei quali casi sarà corrisposto al personale un assegno, non superiore alla metà della rispettiva retribuzione a giornata, per ogni giorno lavorativo.

Art 108.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono estese al personale salariato dei Magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

CAPITOLO IX.

Disposizioni transitorie.

Art. 109.

Gli artieri e gli operai avventizi che abbiano prestato servizio alle dirette dipendenze dell'Amministrazione con carattere di continuità ai lavori normali delle Manifatture per almeno un biennio al 1° Gennaio 1915 e che si trovino tuttavia in servizio all'atto dell'applicazione del presente Regolamento potranno far passaggio a ruolo quando:

a) producano i certificati di nascita, di cittadinanza italiana di non incorsa penalità e di buona condotta rispettivamente previsti dagli art. 5 e 7;

b) siano riconosciuti dal Sanitario di Manifattura di sana e regolare costituzione fisica;

c) a giudizio della Commissione permanente della Manifattura abbiano dato prova di idoneità al posto per attitudine fisica, operosità e buona condotta;

d) dalla Commissione enzidetta sia confermata la loro abilità professionale, se artieri;

e) computato il servizio prestato abbiano modo di raggiungere 25 anni di servizio al compiere del sessantesimo anno di età;

f) si obblighino, con ritenute graduali sulle mercedi al versamento alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali dei contributi fissati dall'art. 6 della legge 16 Giugno 1904 n. 259 per il servizio prestato a tutto il 30 Giugno 1920 e dei contributi quindicinali obbligatori previsti dal Decreto Legge 21 Aprile 1919 per il servizio successivo a tale data: nell'intesa che eguali contributi saranno versati dallo Stato nel loro interesse.

Gli artieri avventizi di cui non fosse confermata l'abilità professionale potranno però essere inscritti a ruolo fra gli operai comuni.

Art. 110.

Le operaie avventizie che abbiano prestato servizio alle dirette dipendenze dell'Amministrazione con carattere di continuità ai lavori normali della Manifattura o nelle sale di maternità o nelle infermerie delle Manifatture per almeno un biennio al 1° Gennaio 1915 e che si trovino tuttavia in servizio alla promulgazione del presente Regolamento potranno far passaggio a ruolo quando:

a) producano i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di non incorsa penalità e di buona condotta stabiliti dall'art. 9;

b) siano riconosciute del Sanitario di Manifattura di sana e regolare costituzione fisica;

c) a giudizio della Commissione permanente della Manifattura abbiano dato prova di idoneità al posto per attitudine fisica, operosità e buona condotta;

d) computato il servizio prestato abbiano modo di raggiungere 25 anni di servizio al compiere del cinquantacinquesimo anno di età;

e) si obblighino, con ritenute graduali sulle mercedi al versamento alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali dei contributi fissati dall'art. 6 della legge 16 Giugno 1904 n 259 per il servizio prestato a tutto il 30 Giugno 1920 e dei contributi quindicinali obbligatori previsti dal Decreto Legge 21 Aprile 1919 per il servizio successivo a tale data: nell'intesa che eguali contributi saranno versati dallo Stato nel loro interesse.

Art. 111.

Per un quinquennio dall'entrata in vigore del presente regolemento:

a) ai concorsi per artieri e per operai comuni potranno prendere parte aspiranti con età superiore a quella massima rispettivamente prevista dagli art. 5 e 7 purchè abbiano prestato servizio nelle Manifatture dei tabacchi in qualità di avventizi ed il periodo del quale hanno superato detto massimo di età non risulti superiore al periodo di servizio, interrotto o continuativo, effettivamente prestato nelle Manifatture medesime;

b) nei concorsi per operai comuni il limite massimo di età è elevato a 30 anni per gli ex combattenti;

c) potranno aprirsi concorsi con le modalità previste per le operaie comuni, fra sole aspiranti vedove di guerra che non abbiano superato i 35 anni di età. Con detti concorsi potranno annualmente coprirsi non più di un quinto dei posti presuntivamente disponibili.

d) potranno assumersi, all'infuori dei concorsi di cui agli articoli 5 e 7 e per determinati lavori da stabilirsi dalla Direzione Generale, minorati di guerra che non abbiano superato i 35 anni di età e che in seguito a visita collegiale da praticarsi nelle Manifatture siano riconosciuti in possesso dell'idoneità fisica necessaria e sufficiente per poter esercitare utilmente le funzioni del posto al quale possono essere assegnati.

L'assunzione è disposta con appositi reclutamenti.

Il conferimento dei posti è fatto seguendo l'ordine della categoria di infermità alla quale gli aspiranti riconosciuti idonei risultano ascritti, a cominciare dalla prima e sino all'ottava inclusa, e per ogni categoria seguendo l'ordine della maggiore abilità professionale per gli artieri, o della maggior attitudine fisica per gli operai comuni. A parità di condizioni fra aspiranti della stessa categoria, seguendo l'ordine del maggior disagio economico.

Il trattamento economico dei minorati è stabilito dalla Direzione Generale in relazione alle attribuzioni, all'attitudine ed all'operosità degli interessati.

Art. 112.

Entro sei mesi dall'applicazione del presente regolamento, e nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio, la Direzione Generale può autorizzare il passaggio nella categoria degli artieri, degli operai di ruolo i quali abbiano prestato servizio con attribuzioni di artiere e che dalla Commissione permanente della Manifattura siano riconosciuti meritevoli di tale passaggio per abilità professionale. La loro retribuzione è in tal caso stabilita in base alla rispettiva anzianità di servizio secondo la tabella delle retribuzioni fissate per gli artieri.

Art. 113.

Il numero massimo annuale di ore di servizio straordinario fissato dall'art. 26 può essere superato nel 1° biennio dell'entrata in vigore del presente regolamento, per fronteggiare difficoltà create dallo stato di guerra o che sono conseguenza di questa, in tutti gli opifici presso i quali la maggioranza del personale si pronunci favorevolmente per una maggior durata di detto servizio straordinario.

Art. 114.

In via transitoria, le liquidazioni di cui all'art. 35 potranno essere fatte settimanalmente, nelle Manifatture presso le quali il personale in maggioranza ne faccia richiesta.

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
SOLERI

TABELLA A.

Retribuzioni degli Artieri.

(Art, 33 del Regolamento).

PERIODI	Retribuzione a giornata per 7 ore di servizio effettivo		Retribuzione per il servizio notturno alle caldaie				Guadagno conseguibile a cottimo in base alla produzione media di 7 ore effett. di lavoro					
			1° (a) turno di otto ore effettive		2° (b) turno di otto ore effettive		Importo del coltimo		Quota fissa di anzianità		TOTALE	
Esperimente	11	80	24	—	26	—	9	—	5	—	14	—
1° e 2° anno di servizio dopo l'iscrizione definitiva a ruolo	13	80	25	—	27	—	9	—	7	—	16	—
3° e 4° id. id.	14	80	25	50	27	50	9	—	7	70	16	70
5° e 6° id. id.	15	80	26	—	28	—	9	—	8	50	17	50
7° e 8° id. id.	16	80	26	50	28	50	9	—	9	50	18	50
9° e 10° id. id.	17	80	27	—	29	—	9	—	10	—	19	—
11° 12° id. id.	18	30	27	50	29	50	9	—	10	50	19	50
dal 13° anno in poi	18	80	28	—	30	—	9	—	11	—	20	—

(a) Con la mercede compresa in detta colonna, s'intende retribuito anche l'onere di permanenza nell'Opificio durante il 2° turno.
(b) Con la mercede compresa in detta colonna, s'intende retribuito anche l'onere di permanenza nell'Opificio durante il 1° turno.

Visto: d'ordine di S M. il Re
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
F.to SOLERI.

TABELLA B.

Retribuzioni degli operai Comuni.

(Art. 33 del Regolamento)

PERIODI	Retribuzione a giornata per 7 ore di servizio effettivo	Retribuzione per il servizio di vigilanza e di condotta fuochi notturna — 1° (a) turno di otto ore effettive	Retribuzione per il servizio di vigilanza e di condotta fuochi notturna — 2° (b) turno otto ore effettive	Guadagno conseguibile a cottimo o in base alla produzione media di 7 ore effettive di lavoro — Importo cottimo	Guadagno conseguibile — Quota fissa di anzianità	Guadagno conseguibile — TOTALE
Esperimento	9 50	20 80	22 80	10 —	1 80	11 80
1° e 2° anno di servizio dopo la iscrizione definitiva a ruolo	11 50	21 80	23 80	10 —	3 80	13 80
3° o 4° id. id.	12 10	22 40	24 40	10 —	4 40	14 40
5° e 6° id. id.	12 70	23 —	25 —	10 —	5 —	15 —
7° e 8° id. id.	13 30	23 60	25 60	10 —	5 60	15 60
9° e 10° id. id.	13 90	24 20	26 20	10 —	6 20	16 20
11° e 12° id. id.	14 50	24 80	26 80	10 —	6 80	16 80
13° e 14° id. id.	15 —	25 30	27 30	10 —	7 30	17 30
dal 15° anno in poi	15 50	25 80	27 80	10 —	7 80	17 80

(a) Con la mercede compresa in detta colonna, s'intende retribuito anche l'onere di permanenza nell'Opificio durante il 2° turno.
(b) Con la mercede compresa in detta colonna, s'intende retribuito anche l'onere di permanenza nell'Opificio durante il 1° turno.

Visto: d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
F.to SOLERI.

TABELLA C.

Retribuzioni delle Istruttrici, Verificatrici e Controllatrici, e delle operaie

(Art. 33, 37 e 38 del Regolamento)

PERIODI	Istruttrici Verificatrici e controllatrici effettive — Retribuzione mensile	Personale a giornata — Retribuzione per sette ore di servizio effettivo — Cottimanti adibite a lavori a gior.	Personale a cottimo — Guadagno conseguibile a cottimo in base alla prduzione media di 7 ore di effettivo lavoro — Importo cottimo	Personale a cottimo — Quota fissa di anzianità	Personale a cottimo — TOTALE
Addestramento — Esperimento 1° semestre	—	3 50	3 —	1 50	4 50
Addestramento — Esperimento 2° id.	—	4 —	3 50	1 50	5 —
Addestramento — Primo biennio di iscrizione a ruolo 1° semestre	—	5 —	4 —	2 —	6 —
Addestramento — Primo biennio di iscrizione a ruolo 2° id.	—	5 50	4 50	2 —	6 50
Addestramento — Primo biennio di iscrizione a ruolo 3° id.	—	6 —	5 —	2 —	7 —
Addestramento — Primo biennio di iscrizione a ruolo 4° id.	—	6 90	6 —	2 —	8 —
3° - 4° e 5° anno dopo l'iscrizione o ruolo	—	7 40	6 —	2 50	8 50
6° - 7° e 8° id. id.	234 —	7 90	6 —	3 —	9 —
9° - 10° e 11° id. id.	246 —	8 40	6 —	3 50	9 50
dal 12° anno dopo l'iscrizione a ruolo in poi.	261 —	8 90	6 —	4 —	10 —

La retribuzione delle verificatrici, istruttrici e controllatrici supplenti è eguale a quella stabilita per il personale cottimante di pari anzianità di servizio.
Per il personale che compie il periodo di addestramento costituiscono interruzioni di anzianità, agli effetti della determinazione dei rispettivi guadagni, tutte le assenze dal servizio, da qualunque causa determinate.

Visto: d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro Segretario di Stato per le le Finanze
F.to SOLERI.

numero 207 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 della legge 13 agosto 1921, numero 1080, recante provvedimenti per la riforma delle Amministrazioni dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Visto l'articolo 4 del Regio decreto 20 ottobre 1921, . 1533;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato [dei] lavori pubblici, e del ministro segretario di Stato [per] il tesoro, di concerto col Comitato interministe[riale] costituito ai sensi della legge medesima;

[A]bbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando per gli esoneri del personale ferro[vi]ario le disposizioni vigenti alla pubblicazione della [le]gge 13 agosto 1921, n. 1080, l'Amministrazione delle [fer]rovie dello Stato, in applicazione della legge stessa [di]sporrà entro sei mesi dalla pubblicazione del presente [de]creto, l'esonero dei funzionari ed agenti che non siano [ric]onosciuti abili a disimpegnare il servizio inerente [all]e funzioni proprie della qualifica loro assegnata:

a) per motivi di salute;

b) per incapacità;

c) per scarso rendimento di lavoro.

Art. 2.

L'elenco dei funzionari ed agenti da esonerare ai [sen]si dei punti *a*), *b*), *c*), dell'articolo precedente sarà [co]mpilato dal direttore generale in base ai precedenti [di] servizio ed ai rapporti scritti dei superiori.

[L]'inclusione negli elenchi per l'esonero con l'indica[zio]ne dei motivi specifici della proposta sarà notifi[cat]a agli interessati nei modi stabiliti dall'art. 234 del [reg]olamento del personale, approvato con R. decreto [..] agosto 1917, n. 1393.

Art. 3.

[I]l funzionario od agente, al quale sia fatta la notifi[caz]ione di cui all'articolo precedente, ha il termine di [..] giorni dalla data dell'avvenuta notificazione per [pre]sentare all'ufficio, cui è addetto, le proprie dedu[zio]ni con i documenti che ritenga utile di esibire nel [pro]prio interesse.

[Qualor]a la designazione all'esonero abbia luogo per motivi [di] salute, il funzionario od agente ha facoltà, entro [l'ind]icato termine, di chiedere di essere sottoposto a [visi]ta medica.

Art. 4.

[L]a visita fiscale sarà eseguita da un ufficiale medico [desi]gnato, su richiesta dell'Amministrazione ferroviaria, dalla Direzione dell'ospedale militare che trovasi nella sede dell'ufficio o dell'Ispettorato sanitario nella cui giurisdizione risiede il funzionario od agente, in concorso di un medico di ruolo e di altro sanitario della Amministrazione ferroviaria, i quali dovranno stabilire se le condizioni di salute siano compatibili o meno con un lavoro proficuo in rapporto alle attribuzioni di servizio del visitato.

Il motivo di salute si avrà per accertato qualora, nel termine stabilito, la visita medica non si verifichi per un fatto da ascriversi al funzionario od agente.

Art. 5.

Con decreto Ministeriale sarà costituita per ognuno dei seguenti servizi o gruppi di servizi od unità:

Movimento e traffico

Materiale e trazione

Lavori, costruzioni ed elettrificazione

Rimanenti servizi ed unità

una Commissione con l'incarico di formulare le proposte definitive di esonero pei funzionari ed agenti di grado dal 2° al 14°.

Ogni Commissione sarà composta di un consigliere di Stato, designato dal presidente del Consiglio medesimo, di tre funzionari di grado non inferiore al 3°, dei quali uno appartenente al servizio ed unità da cui dipende il funzionario o l'agente, nonchè di un funzionario od agente dello stesso grado di quelli da esonerare; i quattro membri appartenenti al personale ferroviario saranno designati nel modo indicato dall'art. 4 del R.decreto 20 ottobre 1921, n. 1411.

Le funzioni di presidente saranno esercitate dal consigliere di Stato.

La Commissione, esaminati gli atti ricevuti dall'Amministrazione e quelli eventualmente forniti dall'interessato, gli altri che ritenga necessari richiedere ed il risultato delle indagini che avrà creduto di ordinare, manifesterà il proprio parere circa l'esonero del funzionario o dell'agente, indicandone i motivi.

L'interessato dovrà essere personalmente sentito, qualora ne abbia fatto richiesta nel termine stabilito dall'art. 3 del presente decreto.

Per la validità delle deliberazioni basta la maggioranza dei componenti la Commissione.

Art. 6.

Il direttore generale, avuto il parere della Commissione, si pronuncia definitivamente sulla proposta di esonero e promuove la deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il motivo che ha determinato l'esonero deve essere espresso nella relativa deliberazione.

Contro tale deliberazione non è ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato, previsto dall'art. 57 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Il detto ricorso non sospende gli effetti della deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Pei funzionari del primo grado l'esonero, in seguito all'art. 2 del presente decreto, sarà deliberato dal Consiglio dei ministri, il quale deve sentire personalmente il funzionario, ove questi lo chieda.

Art. 8.

Nei limiti delle eventuali eccedenze i funzionari ed agenti che ne facciano domanda entro otto mesi dalla pubblicazione del presente decreto sono collocati a riposo quando concorra il consenso dell'Amministrazione.

La deliberazione è presa dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 9.

I funzionari ed agenti esonerati dal servizio per i motivi e con la procedura indicati nell'art. 2 e seguenti del presente decreto, nonchè quelli collocati a riposo su domanda come all'articolo precedente, che non si trovino nelle condizioni per un normale esonero in base alle disposizioni dei regolamenti del personale ferroviario, si considerano, agli effetti del trattamento di pensione, di sussidio per una volta tanto o d'indennità che possa loro spettare ai termini delle vigenti disposizioni, come esonerati per inabilità al servizio dovuta a cause comuni.

Ai medesimi viene altresì corrisposto un compenso pari a dodici mensualità dello stipendio goduto all'atto dell'esonero o del collocamento a riposo.

Pei funzionari ed agenti con meno di cinque anni di servizio effettivo il compenso sarà pari a tante mensualità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio.

Art. 10.

Dopo attuati gli esoneri e i collocamenti a riposo, qualora il personale in servizio risulti ancora in eccedenza al numero dei posti che saranno fissati come all'art. 1 del R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1533, per i diversi gradi e qualifiche, il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, designerà, non oltre dieci mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto, per ciascun grado e qualifica, i funzionari ed agenti che, fino alla eliminazione dell'eccedenza, debbono essere collocati in disponibilità.

Il Consiglio di amministrazione provvederà a tale designazione con deliberazione motivata, tenuto conto dei vari elementi indicati nel secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Per i funzionari ed agenti collocati in disponibilità in seguito al presente articolo, verranno applicate le disposizioni dell'art. 8 della legge 13 agosto 1921, numero 1080 sopra citata.

Art. 11.

Pei funzionari del grado 1° è data facoltà al ministro dei lavori pubblici di mantenerli in servizio, sentito il direttore generale, anche oltre il limite massimo di età stabilito dall'art. 168-f) del regolamento del personale, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393. Tale prolungamento di servizio verrà a cessare con deliberazione del ministro dei lavori pubblici da notificarsi all'interessato con un mese di preavviso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA.

Visto, il *guardasigilli*: RODINO.

Il numero 263 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 56 e 31 agosto 1921, n. 1222;

Sentito il parere della Commissione istituita a sensi dell'art. 7 del decreto-legge 23 febbraio 1919 su citato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 4 febbraio 1922 fra il Nostro ministro dei lavori pubblici ed il delegato del ministro del tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il presidente della Deputazione provinciale di Reggio Emilia, in rappresentanza della provincia di Reggio Emilia, per la concessione della ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale da Reggio Emilia a Brescello.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 293 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 9 dicembre 1920, n. 1817, 3 giugno 1920, n. 1023, e 30 settembre 1920, n. 1389;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° gennaio 1922, il conto corrente per le spese di acquisto e requisizione dei carboni, nonchè per quelle di noleggio di navi estere e nazionali, istituito con l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1917, n. 113, è abolito.

Dalla stessa data cessano le attribuzioni del Comitato di revisione istituito con R. decreto 3 giugno 1920, n. 1023 per quanto riguarda la gestione di stralcio della soppressa Direzione generale per i combustibili (carboni fossili).

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — MICHELI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 148. Regio decreto 26 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Castelvetro Piacentino (Piacenza), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 149. Regio decreto 19 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Martina Franca, in provincia di Lecce, viene dichiarato di seconda classe nei riguardi del dazio consumo, con effetto dal 1° dicembre 1921.

N. 183. Regio decreto 29 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la sede del Collegio di probiviri per le industrie tessili di Luino viene trasferita a Varese.

N. 2122. Regio decreto 29 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Reggio Calabria è autorizzato ad applicare la tassa sulle aree fabbricabili, ai sensi della legge 11 luglio 1907, n. 502.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 novembre 1921 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Acquapendente (Roma).

SIRE!

Un'inchiesta disposta sul funzionamento dell'Amministrazione del comune di Acquapendente ha posto in luce che tutta l'attività da essa esplicata è stata dannosa agli interessi del Comune, perchè improntata a criteri partigiani ed arbitrari, ed ispirata al deliberato proposito di non osservare le leggi e le istituzioni vigenti.

Infatti, in materia di tasse il carico tributario veniva rovesciato sui proprietari terrieri e sui le classi abbienti, con odiose esonerazioni di contadini, comunque in discrete condizioni economiche. E con lo stesso pretesto di non aggravare le condizioni della classe lavoratrice, venne rifiutata la revisione della tariffa daziaria, anche dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 7 aprile 1921, n. 374. A sistemi ugualmente partigiani vennero inspirati i provvedimenti annonari, essendosi istituita una Cooperativa ad esclusivo vantaggio di determinata parte della popolazione, e creando così al Comune una passività di oltre L. 20.000, laddove si era ereditato un utile di L. 15.000.

Tali sistemi hanno portato il Comune in una disastrosa condizione finanziaria, la quale si aggrava di giorno in giorno con i continui ripieghi, cui si è costretti ricorrere per far fronte alle esigenze di cassa. Senza la osservanza delle prescritte norme contabili si creano mutui, si firmano cambiali, si eseguono anticipazioni portando il debito del Comune verso la locale Cassa di risparmio a L. 250.000.

I lavori per l'arredamento delle aule scolastiche furono compiuti senza progetti, con la rilevante spesa di L. 15.000, ed affidati a due assessori che vennero denunziati al magistrato pel reato di cui all'art. 176 C. P.

Nè migliori risultati ha dato l'azione dell'Amministrazione nei riguardi del funzionamento dei pubblici servizi; che sono del tutto negletti: nessun provvedimento essendo stato adottato per migliorare la viabilità, la pubblica illuminazione, la nettezza urbana, per fronteggiare la crisi delle abitazioni, per risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico, dell'assistenza medica e farmaceutica.

Gli uffici sono tenuti con grande disordine, mancando molti registri tassativamente prescritti, ed irregolarità ed inadempienze si verificarono nel servizio dello stato civile. Ed inoltre l'amministrazione non trascura occasione per offendere i sentimenti della grande maggioranza della popolazione: dal diniego, da parte del Consiglio comunale, di un contributo alle spese pel monumento ai caduti in guerra, al rifiuto del sindaco di cingere la sciarpa tricolore per la celebrazione dei matrimoni, ed agli atti di rappresaglia verso avversari politici, o di compiacenza a favore de propri aderenti.

I risultati dell'inchiesta sono stati constatati all'Amministrazione comunale, e sostanzialmente non sono stati da questa confutati.

L'Amministrazione si è intanto resa invisa alla cittadinanza e nelle recenti elezioni politiche è rimasta in minoranza. Dal maggio in poi, con ripetute manifestazioni, la popolazione ha chiesto le dimissioni del Consiglio comunale.

L'eccitamento degli animi condusse, anzi e più volte, ad atti di violenza: e si ebbero così i dolorosi fatti della borgata di Trevignano, durante i quali dovettero lamentarsi due vittime umane, oltre i danni notevoli a proprietà private.

In tale situazione l'estrema misura dello scioglimento del Consiglio comunale, come anche il Consiglio di Stato ha ritenuto nell'adunanza del 5 ottobre u. s., si rende indispensabile, ed

a ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Acquapendente, in provincia di Roma, è sciolto

Art 2.

Il signor cav. Amerigo Gubitosi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1921

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

(Legge 24 aprile 1893, n. 132, e decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337)

ELENCO dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale, relativi al prestito di L. 152,582,000 concesso al Comune di Roma con decreto 11 luglio 1904, n. 337, stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 6, 7 e 8 febbraio 1922.

(La decorrenza degli interessi cessa col 1° aprile 1922)

Titoli da una cartella

Numeri d'iscrizione:

75	437	668	726	771	831
849	908	1022	1487	1648	1844
1854	2120	2265	2290	2347	2480
2487	2633	2735	2741	2767	2801
2949	2993	3089	3355	3422	3691
3807	3893	3898	4124	4217	4480
4521	4558	4564	4623	4768	4908
4936	4957	5114	5269	5505	5608
5613	5658	5675	5993	6008	6021
6079	6568	6723	6786	6839	6840
6937	7015	7033	7088	7107	7132
7178	7247	7277	7404	7604	7668
7943	8009	8311	8372	8474	8533
8536	8676	8763	8813	8936	9104
9127	9494	9627	9723	9726	9799
9816	9957	10117	10357	10461	10490
11050	11364	11442	11620	11727	11798
11907	11910	11959	11970	12102	12734
12791	12936	12971	13218	13317	13404
13556	13844	13960	14010	14011	14032
14297	14368	14657	14836	14848	15007
15193	15332	15385	15430	15705	15798
16289	16407	16515	16820	16873	16993
17290	17370	17457	17447	17450	17466
17527	17616	17728	17847	17903	18100
18145	18282	18600	18750	19254	19334
19453	19539	19584	19609	19868	19933
19948	20215	20332	20692	20786	20867
20896	21085	21134	21176	21340	21392
21552	21721	21870	22433	22593	23002
23112	23116	23186	23197	23263	23348
23417	23466	23469	23502	23687	23715
23766	23823	23911	24118	24206	24275
24467	24476	24866	25045	25080	25102
25230	25470	25579	25790	25860	25953
25971	26003	26342	26386	26512	26555
26613	26747	26974	27075	27131	27148
27224	27413	27479	27561	27892	27897
27932	28089	28456	28651	28813	28837
28883	28906	28918	28960	29013	29079
29097	29219	29264	29278	29279	29308
29313	29486	29666	29762	29840	30113
30191	30280	30438	30454	30540	30921
30974	31252	31733	32326	32452	32554
32577	32597	32702	32726	32864	32975
32991	33034	33201	33283	33586	33721
33877	34016	34064	34087	34111	34262
34354	34417	34437	34537	34733	34839
34906	35043	35062	35111	35523	35754
35592	35634	35684	35763	35919	35927
36239	36393	36749	36786	36834	36843
36941	36959	36964	36973	37017	37248
37593	37605	37720	37879	38040	38111
38182	38453	38560	38827	39010	39137
39484	39597	39875	40220	40236	40358
40368	40597	40604	40679	40971	41199
41327	41366	41394	41412	41536	41567
41597	41627	41751	41913	41930	41985
42128	42189	42200	42561	42584	42590
42626	42654	42719	42833	43012	43095
43212	43238	43261	43491	43628	43689
43780	43874	43908	43927	43966	43991
44009	44322	44795	44814	44961	45025
45102	45131	45207	45262	45305	45546
45584	45651	45698	45716	45740	45767
45784	45978	46158	46376	46481	46665
46668	46687	46719	46965	46991	47027
47104	47124	47206	47207	47251	47323
47483	47498	47542	47553	47658	47768
47824	47965	48025	48083	48222	48328
48411	48535	48801	48837	48[illegible]96	49162
49350	49511	49529	49842	50005	50027
50196	50209	50224	50790	50936	51032
51225	51504	51509	51711	51838	52030
52035	52068	52097	52503	52554	52902
53350	53390	53394	53504	53960	54031
54173	54482	54587	54777	55015	55043

55098	55420	55429	55491	55583	55862
55941	56055	56078	56285	56406	56418
56449	56651	56730	56835	57118	57129
57170	57266	57275	57380	57386	57407
57474	57477	57502	57515	57523	57656
58087	58113	58365	58515	58586	58718
58749	58885	[illegible]	59727	59834	59958
59972	60218	60235	60311	60367	[illegible]
60871	60888	61005	61021	61218	[illegible]
61646	61683	61812	62210	62376	62513
62544	62689	62795	62855	62871	63011
63893	64265	64445	64644	64783	64788
64976	64993	65107	65322	65351	65484
65677	65713	66171	66298	66489	66508
66717	66799	66864	67126	67334	67344
67350	67474	67550	67635	67695	67713
67762	67796	67907	67962	68117	68167
68237	68265	68301	68499	68582	68591
68736	68823	68867	69183	69250	69457
69717	69861	69891	69981	70147	70198
70253	70367	70406	70764	70798	70888
71325	71735	71743	71878	72070	72166
72180	72469	72618	72988	73007	73034
73108	73288	73292	73401	73410	73700
73821	73918	73925	74048	74118	74127
74219	74386	74523	74635	74734	74851
74878	74936	75068	75082	75125	75388
75466	75470	75689	75718	75888	75892
75899	75919	75930	75988	76393	76832
76833	76961	77087	77148	77374	7533
77621	77730	77767	77802	77996	78022
78068	78203	78311	78646	79124	79130
79135	79148	79318	79328	79417	79431
79578	79614	79625	79636	79682	79704
79714	79716	80044	80275	80364	80409
80715	80720	80914	80918	81096	81155
81232	81302	81395	81448	81459	81483
81589	81695	81776	81954	82251	82294
82136	82553	82654	82718	82830	82891
82898	83025	83219	83480	83852	84284
84374	84429	84547	84771	84800	84947
84971	85003	85089	85122	85205	85225
85306	85321	85527	85563	85583	85885
86128	86187	86521	86574	86603	86625
86650	86928	87039	87181	87302	87420
87812	88069	88087	88178	88214	88231
88268	88597	88970	88975	88998	89316
89332	89647	89696	89821	89837	89852
90240	90295	90353	90496	90504	90823
90929	91093	91125	91268	91356	91427
91484	91499	91710	91811	92087	92093
92149	92150	92267	92336	92595	92680
92793	92881	93063	93239	93247	93313
93319	93425	93486	93490	93504	93574
93722	93805	94037	94072	94154	94203
94228	94279	94419	94429	94755	94788
94805	94822	94985	95038	95047	95114
95171	95412	95452	95479	95607	95680
95786	95873	96126	96310	96466	96871
96887	96914	97076	97092	97290	97312
97320	97566	97925	98076	98237	98487
98515	98751	98903	98989	99198	99646
99924	100089	100173	100209	100222	100356
100472	100535	100565	100658	100727	100831
100917	100938	100965	101127	101212	101363
101576	101697	101831	101980	102056	102205
102229	102363	102381	102399	102423	102487
102552	102600	102769	102996	103294	103366
103428	103517	103782	104004	104005	104544
104597	104977	104984	105002	105065	105181
105182	105338	105390	105593	105738	105807
105830	105998	106023	10[illegible]134	106353	106487
106788	106985	107206	107248	107256	107309
107398	107566	107705	107713	107760	108218
108417	108667	108788	109196	109301	109544
109627	109674	109755	109888	109890	110014
110058	110337	110407	110517	110550	110630
110781	110949	111019	111035	111044	111276
111278	111419	111445	111719	111783	111863
112004	112223	112291	112301	112364	112365
112559	112880	112967	112984	112985	113107
113137	113147	113163	113350	113428	113458
113646	113673	113921	113951	114187	114227
114300	114375	114456	114590	114604	114621
114700	114794	114921	114926	114981	114987
114996	115180	115281	115638	115675	115695
115750	115767	115837	115941	116012	116043
116095	116202	116241	116311	116344	116624
116743	116779	116817	117182	117494	117535
117553	117625	117760	117769	117962	117992
118087	118124	118283	118334	118625	118649
118704	118716	118807	118874	118891	118910
118934	118957	119037	119127	119197	119832
119872	119937	120048	120239	120289	120417
120455	120810				

Titoli da cinque cartelle

124	250	268	585	590	644
652	850	1120	1226	1430	1574
1602	1694	1814	1817	1843	1938
2031	2112	2159	2320	2704	2827
2842	2954	3154	3343	3399	3457
3717	3771	3861	4017	4134	4141
4206	4407	4657	4709	4718	4970
5121	5144	5347	5458	5549	5566
5574	5624	5662	5751	5828	5917
5921	5998	6046	6408	6617	6769
6914	7036	7076	7078	7118	7153
7385	7387	7570	7808	7836	7993
8129	8185	8190	8331	8334	8452
8676	8745	9189	9384	9462	9467
9947	10342	10409	10444	10827	10837
10900	10931	11117	11291	11349	11464
11479	11529	11577	11[illegible]56	11688	11838
11947	12076	12218	12240	12436	12530
12558	12571	12605	12637	12740	12859
13214	13395	13528	13533	13793	13846
13871	13873	14006	14015	14281	14283
14349	14556	14598	14681	14894	15216
15297	15327	15401	15560	15660	15664
15673	15761	15766	16142	16198	16348
1[illegible]563	16669	16823	16917	17001	17045
17067	17270	17554	17753	17755	17888
17931	18043	18171	18243	18393	18398
18403	18434	18444	18502	18590	18679
18755	18775	18866	18974	19021	19402
19436	19518	19549	19732	19811	19843
20032	20184	20249	20381	20491	20655
20672	20826	20849	20988	21007	21136
21698	21706	21772	21775	22368	22494
22557	22844	22870	23220	23457	23472
23656	23721	23839	23977	24053	24090
242[illegible]0	24[illegible]15	24[illegible]19	24[illegible]77	24711	25079
25122	25125				

Titoli da venti cartelle

146 215 321 375 552 601
796 852 867 1105 1168 1175
1372 1399

Titoli da quaranta cartelle

216 243 526 549 572

Quantità dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 0[0 di credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 18ª estrazione (febbraio 1922) bruciati perchè rimborsati da questa Direzione Generale,

Titoli unitari . . . . . . n, 841
» quintupli . . . . . » 182
» da 20 cartelle . . . » 13
» da 40 cartelle . . . » 5

Totale n. 1041

Dalla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti.
Roma, 8 febbraio 1922.

Per il Direttore Generale: DE GUBERNATIS.
Il Direttore Capo della Ragioneria: LOVECCHIO.
V. Per l'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti
PASQUINI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

AVVISO.

Con R. decreto 2 marzo 1922 il signor comm. avv. Giacinto Ciamarra è stato nominato consigliere governativo presso il Banco di Napoli, in surrogazione del signor comm, conte Francesco Bonazzi, per il periodo di tempo nel quale questi avrebbe dovuto rimanere in carica, e con R. decreto 2 marzo 1922 il signor comm. avv. Pietro Ciotti è stato confermato per un quadriennio nella carica di consigliere governativo presso il Banco di Sicilia, con effetto dal giorno 16 marzo 1922.

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 31 gennaio 1922

Cassa		170.117.000
Portafoglio s/piazze italiane		214.651.000
Anticipazioni ordinarie		114.111.000
Fondi sull'estero	Portafoglio	15.690.000
	Conto corrente	17.113.000
Circolazione		725.064.000
Circolazione	p/c/ del commercio	279.881.000
	p/c/ dello Stato	445.183.000
Debiti a vista		137.956.000
Depositi in c/c fruttifero		92.052.000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		338.679.000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		22,62 0[0

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Capitani.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

Cappelli Giacomo, capitano commissario in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa stessa è prorogata dal 15 novembre 1921.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE

Maggiori.

Con R. decreto del 1° dicembre 1921:

Morelli cav. Oreste, maggiore amministrazione in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 25 ottobre 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

Ragusa Ettore, capitano amministrazione in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata di mesi sei dalla scadenza.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Tenenti.

Con R. decreto del 22 dicembre 1921:

Ficola Giovanni, tenente veterinario, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 16 marzo 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	177 07	Dinari	—
Londra	86 04	Corone jugoslave	—
Svizzera	381 77	Belgio	165 —
Spagna	308 —	Olanda	—
Berlino	7 32	Pesos oro	—
Vienna	0 40	Pesos carta	—
Praga	35 25	New York	19 77
Oro	381 46.		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/₀ netto (1906)	73 31	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	76 99	—

Il direttore: DARIO PERUZY   Tipografia delle Mantellate.   TUMINO RAFFAELE, *gerente*.